

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 174)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1968

Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236 e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si è inteso dare idoneo e definitivo assetto alle norme che concernono il trattamento giuridico ed economico degli assuntori attualmente in servizio ovvero in quiescenza o transitati nei ruoli ferroviari, allo scopo di adeguare, nei limiti del possibile, tali norme a quelle che disciplinano il trattamento del personale ferroviario.

Con l'articolo 1 viene ammesso anche per gli assuntori in servizio o cessati dall'incarico nonchè per i loro aventi causa il riconoscimento, finora escluso, dei servizi militari ai fini del trattamento previdenziale.

Con l'articolo 2 vengono estese agli assuntori, già iscritti al Fondo di previdenza e che siano stati o che saranno assunti nei ruoli organici ferroviari, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, che disciplina la ricon-

giunzione dei servizi resi allo Stato nonchè la cumulabilità di un trattamento di servizio attivo con uno di quiescenza. Con tale disposizione il ferroviere che abbia prestato servizio di assuntore potrà chiedere che tale servizio sia ricongiunto a quello ferroviario.

La estensione agli assuntori delle norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965 destinata com'è, nella nuova formulazione, ad una categoria di personale (ex assuntori passati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) che per il suo attuale *status* vi era già assoggettata, sarebbe stata priva di efficacia se non si fossero ulteriormente precisati i servizi ricongiungibili, finora non ammessi, e gli effetti derivanti sotto il profilo giuridico e pensionistico.

Occorreva inoltre stabilire nuovi termini di adempimento (domanda di riconoscimento dei servizi e di opzione) giacchè quelli previsti dal ripetuto provvedimento legislativo sono ormai da tempo scaduti.

Con l'articolo 3 si dispone infatti che è ricongiungibile con quello ferroviario il servizio prestato da assuntore dopo il 1° febbraio 1958, data in cui ha inizio il funzionamento del Fondo di previdenza degli assuntori istituito con legge n. 1236 del 1959.

È prevista inoltre la ricongiunzione del servizio reso prima di tale data purchè sia intervenuto il relativo riconoscimento ai fini del trattamento previdenziale ovvero sia stata presentata domanda tempestiva e cioè entro il 28 febbraio 1962 come disposto dall'articolo 31 della legge n. 1236 del 1959.

La facoltà di ricongiungere i due servizi (ferroviario e di assuntoria) che implica come conseguenza anche l'altra facoltà di conservare il trattamento previdenziale, eventualmente già conseguito, in aggiunta a quello di servizio attivo, è stata peraltro limitata al solo personale, già di assuntoria, che abbia fatto passaggio nei ruoli ferroviari per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali. E ciò in quanto ove si versi nella ipotesi prevista dal successivo articolo 5 e cioè di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento o a seguito di concorsi riservati agli assuntori, la ricongiunzione è obbligatoria salvo il caso previsto dal secondo comma dello stesso articolo.

La disposizione è in armonia con quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965 di cui si dirà in seguito.

Il detto articolo 3 prevede altresì i termini da osservarsi per la presentazione della domanda di ricongiunzione e la disposizione che la ricongiunzione sarà operante sia ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza. È stata così adeguata la norma, quanto agli effetti della ricongiunzione, a quella prevista per i ferrovieri per il caso di riconoscimento di servizi pregressi.

Con l'articolo 4 viene stabilito, in analogia a quanto previsto dal secondo comma del-

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965, che in caso di ricongiunzione dei servizi si perde il trattamento previdenziale già liquidato a carico del Fondo di previdenza degli assuntori e l'annullamento della posizione assicurativa eventualmente costituita presso l'INPS a seguito di liquidazione dell'indennità per una sola volta per difetto dei limiti di servizio necessari per conseguire l'assegno vitalizio.

Stante il richiamo ricettivo della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge si è ritenuto superfluo precisare che ove avvenga la ricongiunzione dei servizi il dipendente conseguirà, alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, il trattamento di pensione sulla totalità dei servizi resi.

Con l'articolo 5 viene escluso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attività di servizio nel caso di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento ovvero a seguito di concorso riservato agli assuntori.

Anche questa norma trova riscontro nell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965 nel quale è stabilito che il cumulo dei due trattamenti non è ammesso e di conseguenza la ricongiunzione dei servizi è obbligatoria, nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

Sempre in analogia al contenuto dell'articolo 4 sopra citato viene tuttavia ammessa in via transitoria tale cumulabilità per il personale che pur trovandosi nelle suddette condizioni sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

In questo caso, però, il cumulo avverrà secondo le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966, giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965, e cioè nei limiti di lire 60.000 mensili previsti dall'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sempre che il personale interessato non opti per la ricongiunzione dei servizi.

Con l'articolo 6 viene ammesso per gli assuntori, iscritti e non al Fondo di previdenza, in attività di servizio o cessati dal-

l'incarico, il riconoscimento, ai fini previdenziali, dei servizi resi in impianti non compresi nella classificazione di cui all'articolo 3 della legge n. 1236 del 1959.

La norma ha lo scopo di consentire agli assuntori che si trovano a prestare servizio in impianti che, per la scarsa entità delle prestazioni richieste, non poterono essere inclusi nella classificazione prevista dall'articolo 3 della legge n. 1236 del 1959, di godere degli stessi benefici previsti per gli assuntori che hanno prestato servizio in impianti classificati secondo i criteri stabiliti con il decreto ministeriale n. 841 del 1960.

Con lo stesso articolo è stato previsto inoltre per gli assuntori non iscritti al Fondo di previdenza e che abbiano ottenuto il riconoscimento dei servizi di cui sopra l'iscrizione al detto Fondo in date ricadenti fra il 1° febbraio 1958, data sotto la quale è stato istituito il Fondo di previdenza, ed il 29 febbraio 1960, giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 1236 del 1959.

Si è dovuto limitare l'iscrizione al Fondo di previdenza a quest'ultima data giacchè il personale di assuntoria che al 1° marzo 1960 non ottenne l'iscrizione di cui sopra perchè in servizio in impianti non classificati venne inquadrato, dalla stessa data, come incaricato e quindi iscritto all'assicura-

zione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Con l'articolo 7 viene estesa al personale in servizio o in quiescenza la facoltà di riconoscere, ai fini del conseguimento o del miglioramento della pensione ferroviaria, i servizi resi da assuntori nonchè quelli di cui all'articolo 6 nei limiti previsti dall'articolo 10 della legge n. 13 del 1963.

Con l'articolo 8 viene aggiunto all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il quarto comma con il quale viene precisato che, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria INPS, i servizi prestati dagli incaricati hanno carattere continuativo e permanente quando sono di durata non inferiore ad un anno.

Con l'articolo 9 viene assicurata la copertura finanziaria dell'onere con i fondi iscritti al capitolo 111 « onere a carico eccetera » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria.

Dato, infatti, che, al suddetto capitolo, è stata accertata, nell'esercizio 1967, una economia di milioni 158,8 e che, per l'anno finanziario 1968, è stato iscritto uno stanziamento pari a quello del 1967, si verrà ad accertare, al suddetto capitolo, un'economia uguale a quella del precedente esercizio che consentirà, in tal modo, il finanziamento della maggiore spesa derivante dalla approvazione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

All'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va aggiunto il seguente diciassettesimo comma:

« Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa ».

## Art. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono estese, in quanto applicabili, agli assuntori iscritti al Fondo di previdenza che siano stati o che saranno assunti nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

## Art. 3.

Il servizio prestato dopo il 1° febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali, può essere ricongiunto, a domanda, con quello ferroviario.

Il termine per la domanda è di 6 mesi dalla data di passaggio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ovvero, per quelli già in servizio ferroviario alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6 mesi a decorrere da quest'ultima.

È altresì ricongiungibile, con le stesse modalità, il servizio reso anteriormente al 1° febbraio 1958, già riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale o per il quale sia stata prodotta tempestiva istanza in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

La ricongiunzione sarà operante sia ai fini del raggiungimento del limite di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente articolo 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori, l'assegno vitalizio, perderà il godimento di quest'ultimo e dovrà rimborsare le quote percepite durante la nuova prestazione.

Il personale stesso che abbia conseguito invece l'indennità per una volta tanto, utilizzata in tutto o in parte per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, perderà ogni diritto derivantegli dalla detta posizione assicurativa che sarà annullata con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. L'eventuale eccedenza dell'indennità corrisposta all'interessato, dovrà essere recuperata.

Art. 5.

Per il personale di cui al precedente articolo 2 non è ammesso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attività di servizio nel caso di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento ovvero a seguito di concorsi riservati agli assuntori, esclusivamente o in concorrenza ad altre categorie similari.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in godimento del trattamento previdenziale a carico del Fondo di previdenza assuntori, è consentito il cumulo di detto trattamento con quello di attività di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia al 28 febbraio 1966, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dai precedenti articoli 3 e 4.

## Art. 6.

I servizi contemplati dall'articolo 1 della legge n. 1236 del 1959 resi anteriormente al 1° febbraio 1958 in impianti non compresi nella classificazione di cui al successivo articolo 3 della stessa legge, da assuntori anche se non iscritti al Fondo di previdenza, in attività di servizio ovvero cessati dall'incarico, sono riconoscibili ai fini del trattamento di previdenza nei limiti e con le modalità previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, previo pagamento di un contributo rapportato alla retribuzione annua, compresa la tredicesima mensilità, goduta all'atto della domanda ovvero all'atto della cessazione dall'incarico.

Analoga facoltà è consentita agli aventi causa del personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale non iscritto al Fondo di previdenza che otterrà tale riconoscimento si farà luogo alla iscrizione stessa limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1958 sino al 29 febbraio 1960 ovvero sino alla data di cessazione dall'incarico qualora questa sia avvenuta anteriormente al 1° marzo 1960.

Le domande di riconoscimento debbono essere presentate a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

## Art. 7.

I servizi da assuntore — anche se prestati in impianti non classificati, resi anteriormente al 1° febbraio 1958 dal personale ferroviario, in servizio o titolare di pensione, che non sia stato iscritto al Fondo di previdenza assuntori — possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento o del miglioramento della pensione ferroviaria, con le norme previste dall'articolo 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, su domanda da

prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo dovuto per il riconoscimento di cui sopra sarà commisurato allo stipendio goduto alla data della domanda, se trattasi di personale in servizio ferroviario, o su quello preso a base per la pensione, ragguagliato alle tabelle in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, se trattasi di personale cessato dal servizio o dei loro aventi causa.

Nel caso di titolari di trattamento di quiescenza, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Il costo del riconoscimento può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riconosciuto.

#### Art. 8.

All'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene aggiunto il seguente quarto comma:

« Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, i servizi prestati dagli incaricati si intendono resi con carattere continuativo e permanente quando essi siano svolti per un periodo di tempo non inferiore ad un anno ».

#### Art. 9.

All'onere annuo di 150 milioni, derivante dalla presente legge, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio.